ISTITUZIONE DI UN ENTE NAZIONALE FASCISTA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Art. 10

A coloro che fruiscano dell'assistenza sanitaria prevista nella presente legge e' applicabile lo sconto che i farmacisti concedono sui prezzi stabiliti per la vendita dei preparati medicinali e delle specialita' agli Enti pubblici o privati aventi finalita' di assistenza o beneficenza.

Le rette di degenza e il compenso ai medici degli ospedali saranno liquidati in conformita' delle disposizioni di cui agli articoli 81 e 82 del R. decreto 30 settembre 1938-XVI, n. 1631.

L'Ente e' autorizzato a continuare l'esercizio delle farmacie gestite dagli Enti incorporati o soppressi a norma della presente legge, in deroga al disposto dell'articolo 371 del testo unico approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265.

Versione in vigore dal 27 febbraio 1942, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali
Estremi	Legge 19 gennaio 1942, n. 22
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-ente-nazionale-fascista-di-previdenza-ed-assistenza/art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it